

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI
L U C C A**

DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE N. 82, DEL 31/10/2011

OGGETTO: Modifica del tariffario del servizio di mediazione.

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti, che disciplinano, tra l'altro le funzioni della Giunta;

Richiamata la Delibera n. 18 del 28/3/2011, con la quale la Giunta ha stabilito di adottare per il proprio organismo di mediazione il Regolamento uniforme predisposto da Unioncamere ed il Tariffario delle indennità del servizio di mediazione (all.A al Regolamento), redatto in base ai criteri fissati all'art. 16 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 n. 180;

Il Vice Presidente dà la parola al Segretario Generale il quale informa i Membri di Giunta che è stato pubblicato in data 25 agosto 2011 il decreto 6 luglio 2011, n. 145, recante modifica al D.M. 180 sopra citato, il quale - oltre a introdurre alcune novità in merito ai criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione - riduce in parte gli importi delle indennità di mediazione dovute dalle parti. Si rende pertanto necessario adeguare il tariffario ed alle nuove disposizioni di legge.

Le novità in materia di spese di mediazione riguardano in particolare:

- la riduzione, in caso di materie obbligatorie, delle indennità per gli scaglioni di valore superiore ad € 250.000,00 che vanno ora calcolate riducendo del 50% la tariffa massima prevista dal DM 180/2010 (anziché di un terzo, come prima stabilito);

- la riduzione delle indennità dovute dalla parte attivante, sia per le materie obbligatorie che per quelle volontarie, in caso di mancata comparizione della parte

convenuta, a euro 40,00 più Iva per il primo scaglione (ovvero fino a 1.000,00 euro di valore) e ad euro 50,00 più Iva per gli scaglioni superiori.

Il Segretario Generale informa la Giunta che Unioncamere ha provveduto ad inviare, in allegato al nuovo regolamento uniforme di mediazione, il tariffario adeguato alla recente normativa (all. A al Regolamento), che propone pertanto di approvare. Ricorda a questo proposito che, in base all'art. 16 c. 5 del D.M. 180, tale tariffario prevede importi minimi e massimi per ciascuno scaglione di valore della lite.

Fa inoltre presente che è necessario rivedere il tariffario dei compensi dovuti al mediatore, adeguandolo alle minori entrate percepite dall'organismo.

Ricorda a questo proposito che, in occasione dell'adozione del nuovo tariffario, il 28 marzo scorso, la Giunta aveva seguito le indicazioni di Unioncamere Toscana, optando per una determinazione dei compensi dei mediatori calcolata applicando determinate percentuali sul totale delle indennità percepite dall'organismo. Aveva quindi approvato sia le percentuali da applicare per il calcolo, che i compensi in valore assoluto.

Il Segretario Generale propone pertanto di ricalcolare i compensi dei mediatori, applicando le percentuali già stabilite dalla Giunta alle nuove indennità percepite dall'organismo.

Fa tuttavia presente che, per quanto riguarda gli scaglioni oggetto di riduzione delle indennità di mediazione in base al D.M. 145, era stata prevista una ripartizione delle entrate complessive tra Camera di Commercio e mediatore secondo le seguenti percentuali:

- scaglioni da 250.000 a 2.500.000: 50% alla Camera di Commercio e 50% al mediatore
- scaglioni da 2.500.000 in su (ovvero ultimi due scaglioni): 60% alla Camera e 40% al mediatore.

A questo proposito, il Segretario Generale riferisce che, in sede di Gruppo di lavoro regionale, è emersa la proposta di aumentare la percentuale di spettanza del mediatore, osservando che questi si fa carico del lavoro maggiore. Propone quindi di applicare la percentuale di ripartizione del 50% anche per gli ultimi due scaglioni di valore.

In merito al compenso al mediatore per le mancate comparizioni, il Segretario Generale richiama la delibera di Giunta n. 67 del 8/9/2010, con la quale era stato stabilito di corrispondere al mediatore un compenso di € 40,00 lorde in caso di mancata comparizione e propone di elevarlo ad € 48,00 lorde - somma pari all'indennità che la parte attivante versa all'organismo per spese di avvio della procedura.

Il Segretario Generale ricorda infine che, a partire dal 17 settembre scorso, l'aliquota Iva applicabile alle indennità di mediazione è passata dal 20 al 21%.

In considerazione del fatto che il servizio di mediazione ha ancora bisogno di consolidarsi a seguito della recente entrata in vigore dell'obbligatorietà, e quindi in un'ottica di promozione del servizio stesso e di fidelizzazione dell'utenza, propone di lasciare invariate le tariffe, ponendo a carico dell'ente l'aumento dell'aliquota Iva in termini di minori entrate riscosse per indennità di mediazione;

Ritenendosi pertanto necessario adeguare il tariffario delle indennità di mediazione al D.M. 6 luglio 2011 n. 145

LA GIUNTA

- udito quanto riferito dal Vice Presidente e dal Segretario Generale;

- viste le modifiche al tariffario del servizio di mediazione apportate da dal D.M. 6 luglio 2011, n. 145;

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di adottare il tariffario delle indennità del servizio di mediazione allegato al Regolamento uniforme del settembre 2011 trasmesso da Unioncamere (allegato A), in adeguamento al D.M. n. 145 del 6 luglio 2011;

2.- di incaricare la Dirigente dell'Area Anagrafico Certificativa e Regolazione del Mercato di dare indicazione

all'Ufficio Arbitrato e Conciliazione circa i criteri da seguire per la determinazione tra il massimo ed il minimo della tariffa degli importi dovuti dalle parti per ciascuno scaglione di valore della controversia;

3.- di fissare in € 48,00 Iva inclusa il compenso per il mediatore in caso di mancata comparizione della parte attivante, indipendentemente dal valore della controversia;

4.- di modificare i compensi dei mediatori, calcolando i relativi importi - salvo il caso di mancata comparizione - mediante applicazione alle indennità complessive versate dalle parti delle percentuali già stabilite nella delibera n. 18 del 28/3/2011, salvo per gli ultimi due scaglioni di valore, per i quali la percentuale viene elevata dal 40 al 50%;

5.- di lasciare invariati gli importi delle indennità di mediazione Iva inclusa, nonostante l'aumento dell'aliquota, assorbendo tale aumento in termini di minori entrate riscosse dall'Ente per indennità di mediazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Roberto Camisi)

IL VICE PRESIDENTE
(Tiziano Pieretti)